



DELIBERAZIONE N. 78 **REVISIONE** **STRAORDINARIA** **DELLE**
del 26/09/2017 **PARTECIPAZIONI** **EX** **ART. 24** **DEL**
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017,
N. 100: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MORANDI STEFANO | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> LANDUCCI FEDERICA | - SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE) |
| <input type="checkbox"/> BALLI SIMONE | - SETTORE ARTIGIANATO |
| <input type="checkbox"/> MARINI SABRINA | - SETTORE COMMERCIO |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> CIAMPOLI SIMONE (giustificato) | - SETTORE AGRICOLTURA |
|---|-----------------------|

Sono presenti i Sindaci revisori:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> LAZZARO MICHELANTONIO | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> BOTTAINI ALESSANDRO | - REVISORE |
| <input type="checkbox"/> TRUPPA ANNARITA | - REVISORE |
-

Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 175/2016 recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) prevede, all'art. 24, che entro il 30 settembre (termine inizialmente fissato al 23 marzo 2017 e successivamente differito dal D.Lgs. 100/2017) tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresa la Camera di Commercio, devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere eventualmente alienate o formare oggetto di una delle altre misure di razionalizzazione previste dal medesimo Testo Unico.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

Il Presidente cede, quindi, la parola al Segretario generale il quale illustra dettagliatamente la relazione tecnica allegata sub A) al presente provvedimento.

Segue un'ampia discussione, al termine della quale

LA GIUNTA CAMERALE

- UDITO il Presidente;
- VISTO l'art. 14, c. 5, lett. b), della Legge 580/1993 e s.m.i. che attribuisce alla Giunta la competenza a deliberare *"sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie"*;
- VISTO in materia anche l'art. 15, c. 1, lett. f), dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 5/2012 del 19 giugno 2012 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- CONSIDERATO che dette finalità devono essere rinvenute nell'art. 1, comma 1, della L. 580/1993 e s.m.i. a mente del quale le Camere di Commercio *"sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*, nonché nell'art. 2, comma 2, della medesima Legge così come modificato dal D.Lgs. 219/2016 (*"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del*



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”);*
- CONSIDERATO in particolare che tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, così come ridefiniti dal citato D.Lgs. 219/2016, rientrano:
- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo d’impresa;
 - la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
 - il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;
 - l’orientamento al lavoro e l’inserimento occupazionale dei giovani;
 - l’individuazione quale punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
 - la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
 - il supporto alle PMI per i mercati esteri con l’esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all’estero;
 - la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale dei prodotti, la mediazione e l’arbitrato;
- VISTO l’art. 2, comma 4, della L. 580/1993 e s.m.i. a norma del quale *“Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;*
- ATTESO che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre la Camera di Commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o formare oggetto di una delle altre misure di razionalizzazione previste dal medesimo Testo Unico;
- TENUTO CONTO, in particolare, che ai fini di cui sopra devono essere alienate



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.;

RICHIAMATO

il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014 con propria deliberazione n. 30 del 26 marzo 2015 e dei risultati dallo stesso conseguiti (relazione di cui alla propria deliberazione n. 24 del 25 marzo 2016), di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P.;

RICHIAMATE

le linee di indirizzo di cui alla Deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie;

VISTA

la relazione tecnica allegata sub A) al presente provvedimento contenente l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATO

che in base a quanto sopra sussistono adeguate motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dall'Ente e che non abbiano formato, alla data di adozione del presente atto, oggetto di messa in liquidazione, motivazioni riassunte nel prospetto allegato sub B) al presente provvedimento, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si intendono qui integralmente richiamate;

VISTO

l'art. 24, c. 3, del T.U.S.P. che dispone l'invio del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo Testo Unico istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- VISTO l'art. 17 del D.L. 90/2014 in materia di unificazione delle banche dati delle società partecipate convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 gennaio 2015 e s.m.i. che ha individuato, in esecuzione ed attuazione dell'art. 17 sopra citato, le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire ai sensi del medesimo art. 17 e ha disciplinato le modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione di dette informazioni;
- VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 100/2017 in base al quale *"Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 (...)"*;
- VISTO l'art. 4, c. 5, del D.Lgs. 219/2016 il quale dispone che *"Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva"*;
- VISTO l'art. 22, c. 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. che prevede la pubblicazione, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, dei *"provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;
- RITENUTO che tale disposizione sia estensibile alla presente deliberazione;
- SENTITO il Segretario generale;

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano



Camera di Commercio
Pistoia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Camera di Commercio di Pistoia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica allegata sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di mantenere le suddette partecipazioni, senza necessità di adozione di provvedimenti di razionalizzazione, per le motivazioni indicate per ciascuna di esse nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione, anch'esso parte integrante e sostanziale della medesima;
- 3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;
- 5) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, c. 5, del D.Lgs. 219/2016 per l'effettuazione delle verifiche di cui al medesimo comma;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, sottosezione enti controllati/società partecipate/provvedimenti, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE
(Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.